



Comune di
Monte Carasso

REGOLAMENTO
DELL'AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE

EDIZIONE 04.97
REG.ACAP.2
CB

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE CARASSO

- visto l'art. 15 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (detta in seguito LMSP)
- visto il messaggio municipale n.299 del 24 aprile 1997,

d e c r e t a :

CAPO I Norme generali

Art. 1

Costituzione

¹L'Azienda comunale acqua potabile (denominata in seguito ACAP) è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907.

Art. 2

Compiti

¹L'ACAP fornisce all'utenza, nei limiti della disponibilità, l'acqua potabile per uso pubblico, domestico, agricolo, commerciale e industriale con diritto di privativa su tutto il territorio del comune.

²La qualità dell'acqua deve soddisfare le norme federali e cantonali in materia di derrate alimentari.

Art. 3

Organizzazione

¹Gli organi dell'ACAP sono:

- il consiglio comunale
- il municipio
- la commissione della gestione del consiglio comunale (che espleta i compiti della commissione di revisione).

Art. 4

Competenze

- a) *del consiglio comunale*
- b) *del municipio*
- c) *della commissione della gestione*

¹Si richiamano gli art. 7 ss LMSP

CAPO II Erogazione dell'acqua

Art. 5

Modo di erogazione

¹Il deflusso di acqua per uso privato (domestico, commerciale, industriale e agricolo) e per stabili ad uso pubblico è misurato con l'ausilio di contatori.

²Il deflusso di acqua per fontane, idranti, abbonamenti forfettari e altri casi a giudizio del municipio è garantito in modo illimitato.

Art. 6

Uso dell'acqua

¹E' fatto divieto all'utente di disporre dell'acqua per scopi che non siano quelli previsti dal presente regolamento o dal contratto di abbonamento.

²E' ugualmente fatto divieto di cessione a terzi se non nei casi autorizzati dal municipio.

³E' inoltre vietato lasciar defluire l'acqua senza scopo plausibile.

Art. 7

Pressione, proprietà, limitazioni

¹Salvo circostanze particolari, l'acqua viene fornita in permanenza e alla pressione disponibile in rete.

²L'ACAP non dà garanzie circa la composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione dell'acqua.

³Il municipio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore
- disturbi d'esercizio
- carenza d'acqua
- esecuzione di nuovi allacciamenti o lavori di manutenzione o di rinnovo alla rete.

³Le limitazioni o le interruzioni prevedibili vengono tempestivamente annunciate agli utenti. L'ACAP non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali danni e non concede risarcimenti nei casi in cui il disturbo nella distribuzione non era ragionevolmente prevedibile.

Art. 8

Domanda di allacciamento

¹Per ogni nuovo allacciamento e prima dell'inizio dei lavori, deve essere inoltrata all'ACAP, per iscritto, una domanda di allacciamento corredata dai relativi piani di esecuzione.

²L'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e alle condizioni tariffarie.

³L'ACAP può rifiutare l'allacciamento o la fornitura di acqua nel caso in cui le installazioni o gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali e alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA (Società svizzera dell'industria del gas e delle acque).

⁴Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate per iscritto all'ACAP.

Art. 9

Responsabilità dell'utente

¹ L'allacciamento è concesso al proprietario del fondo o al titolare di un diritto di superficie. Egli risponde anche del consumo dei suoi inquilini, affittuari e di tutti coloro che dovessero utilizzare il suo impianto.

Art. 10

Disdetta

¹L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura di acqua deve comunicarlo all'ACAP per iscritto con 30 giorni di anticipo.

²L'allacciamento è interrotto a spese dell'utente e deve essere rimosso fino alla condotta principale nei casi in cui non è prevista la riutilizzazione entro un termine ragionevole.

Art. 11

Forniture particolari

¹L'uso di acqua per cantieri e per altri scopi provvisori sono sottoposti a autorizzazione.

²Sono pure soggetti a speciale autorizzazione l'allacciamento di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzatori, di impianti per la lotta antincendio, di irrigazione e gli impianti a carattere industriale.

³Le piscine devono comunque essere munite dell'impianto di rigenerazione dell'acqua.

⁴Il municipio può emanare disposizioni speciali, in modo particolare nel caso di consumi di punta rilevanti, per il riempimento delle piscine o per

l'irrigazione di giardini e colture, a garanzia di una regolare fornitura per usi domestici.

Art. 12

Prelievi abusivi

¹I prelievi di acqua senza debita autorizzazione sono sottoposti alle sanzioni previste dal presente regolamento per infrazioni e possono essere perseguiti penalmente.

²Analogamente sono perseguibili coloro che, intenzionalmente, manomettono la rete e i contatori o eseguono allacciamenti abusivi.

³Le spese di ripristino sono a carico del denunciato.

Art. 13

Responsabilità

¹Il titolare dell'autorizzazione di allacciamento risponde nei confronti dell'ACAP di tutti i danni causati da manipolazioni errate, da incuria o da insufficiente manutenzione o sorveglianza delle proprie installazioni.

²Egli è pure responsabile degli atti dei suoi inquilini, affittuari o da coloro che hanno utilizzato le sue installazioni.

CAPO III

Rete, contatori e prescrizioni tecniche

Art. 14

Rete di distribuzione

¹ La rete principale di distribuzione dell'ACAP è, di regola, posata su proprietà pubblica e rifornisce di acqua la zona edificabile del comune. La sua estensione è indicata nel piano dei servizi tecnologici del piano regolatore.

² Gli eventuali ampliamenti della rete fuori dalla zona edificabile sono interamente a carico dei proprietari e sono sottoposti a particolari condizioni stabilite, di volta in volta, dal municipio.

Art. 15

Idranti

¹ L'ACAP provvede alla posa degli idranti antincendio e ne assume il controllo, la gestione e la manutenzione.

² Le spese sono a carico del comune.

³ Eccezionalmente gli idranti possono anche essere utilizzati per altri scopi secondo le direttive stabilite dal municipio.

Art. 16

Contatori

¹ La fornitura di acqua per usi privati e stabili pubblici è misurata con l'ausilio di adeguati contatori che sono messi a disposizione e gestiti dall'ACAP.

² L'ubicazione del contatore è decisa dall'ACAP che, di regola, viene posato all'interno del fabbricato, al riparo dal gelo e in luogo facilmente accessibile.

³ L'utente risponde dei danni al contatore non dipendenti dalla normale usura.

⁴ L'utente può chiedere il controllo del contatore presso una stazione di taratura ufficiale. Se non è superato il limite di tolleranza di $\pm 5\%$, la spesa di verifica è a carico dell'abbonato.

⁵ In caso di funzionamento difettoso del contatore, il consumo è stabilito in base a quello dell'anno precedente.

⁶ La posa di contatori supplementari non è esclusa se ciò non comporta particolari oneri amministrativi e tecnici all'ACAP. In questi casi il costo del contatore è interamente a carico dell'utente.

Art. 17

***Prescrizioni per
l'allacciamento***

¹Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabilite dal municipio. Di regola ogni stabile o fondo dispone di un solo allacciamento, salvo nei casi di case a schiera o di grandi lottizzazioni per le quali è possibile eseguire più allacciamenti.

²Ogni allacciamento deve essere provvisto di una saracinesca di entrata, posata immediatamente prima del contatore e facilmente accessibile.

Art. 18

***Esecuzione
dell'allacciamento***

¹L'esecuzione dell'allacciamento, dalla condotta principale fino al contatore compreso, è di competenza dell'azienda o di una sua ditta di fiducia.

²Spetta comunque al proprietario perfezionare gli accordi con terzi nel caso in cui l'allacciamento si situi, tutto o in parte, su altre proprietà private.

Art. 19

***Spese, proprietà,
manutenzione e rinnovi***

¹Le spese per l'esecuzione dell'allacciamento dalla condotta comunale fino al contatore sono a carico del titolare dell'allacciamento che rimane pure proprietario dell'impianto.

²Gli interventi di manutenzione sono eseguiti dall'ACAP o da una sua ditta di fiducia. Gli oneri sono a carico del proprietario, salvo la sostituzione dei contatori usurati.

³Il proprietario partecipa nella misura del 50% alla spesa complessiva di rifacimento di allacciamenti a seguito della sostituzione delle condotte della rete principale di distribuzione. Nel caso in cui l'allacciamento ne fosse ancora sprovvista, è in questa evenienza obbligatorio la posa di una valvola di ritenuta.

Art. 20

Altre prescrizioni tecniche

¹Per tutto quanto non disposto nel presente regolamento, fanno stato le prescrizioni SSIGA.

CAPO IV Tasse

Art. 21

Tassa di allacciamento

¹ L'allacciamento alla rete di distribuzione è sottoposto ad una tassa unica, così stabilita:

■ stabili	fr. 70.- per ogni 100 mc. o frazione superiore ai 50 mc. tassa minima fr. 400.-
■ fondi aperti	fr. 400.-
■ piscine	fr. 20.- per ogni mc. di capienza
■ allacciamenti agricoli	fr. 500.-

²La tassa è dovuta anche nel caso di allacciamenti di stabili eseguiti in fasi successive.

³Il cambiamento d'uso dell'elemento allacciato rispetto a quello indicato al momento della concessione, così come gli ampliamenti degli edifici esistenti implicano l'emissione di un conguaglio.

Art. 22

Tassa di utilizzazione

¹ Annualmente il municipio preleva una tassa di utilizzazione tenendo conto dei seguenti parametri:

USO	minimo	massimo
<i>tassa base per abbonamento</i>		
■ stabili residenziali a occupazione regolare	fr. 50.-	fr. 100.-
■ supplemento per stabili residenziali con occupazione saltuaria o discosti	fr. 50.-	fr. 100.-
■ attività agricole	fr. 40.-	fr. 100.-
■ attività commerciali, artigianali, industriali, ecc.	fr. 50.-	fr. 200.-
<i>tassa per mc. di consumo</i>	fr. 0.60	fr. 1.50

²La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato al momento della fatturazione. In caso di modificazione della proprietà durante l'anno di computo, il nuovo proprietario può chiedere la fatturazione pro rata al vecchio proprietario se ciò è chiesto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data del trapasso di proprietà.

³Nel caso in cui il manufatto allacciato è destinato a più usi, le tasse sono applicate cumulativamente solo nel caso in cui gli spazi per usi complementari siano fisicamente separati da quelli adibiti per uso primario.

Art. 23¹

Tasse forfettarie

¹ Abrogato

²Nei casi particolari non previsti dall'art. 22 del presente regolamento, le tariffe forfettarie sono stabilite caso per caso dal municipio.

Art. 24

Esenzioni

¹Sono esenti da qualsiasi tassa gli usi pubblici comunali.

²Sono inoltre esenti le società e le associazioni locali, senza scopo di lucro, riconosciute dal municipio.

Art. 25

Tasse di diffida, interessi di ritardo, interruzioni di fornitura

¹ Ai morosi è applicata una tassa di diffida di fr.20.-

²Se il termine di pagamento non è rispettato, è applicato un interesse di ritardo da un minimo del 4% ad un massimo del 7%, ritenuto un minimo di fr. 20.-

³Scaduti i termini indicati nella diffida, l'ACAP procede all'incasso in via esecutiva. Il municipio può in questi casi sospendere la fornitura dell'acqua, inteso comunque che devono essere garantiti i fabbisogni igienici e alimentari.

¹ Art. modificato dal C.C. il 17.06.2009 / Ratifica SEL 11.11.2009

CAPO V Disposizioni finali

Art. 26

Accesso alle proprietà

¹Gli addetti dell'ACAP, designati dal municipio, possono accedere alle proprietà allacciate alla rete di distribuzione per controllare la regolarità e la gestione degli impianti e per la lettura dei contatori.

Art. 27

Uniformità degli impianti

¹ Il municipio fissa il termine per uniformare gli impianti esistenti alle presenti disposizioni.

²Il municipio può inoltre imporre la sistemazione di singoli allacciamenti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento qualora il loro stato provocasse disagi agli addetti nell'espletamento dei loro compiti o nella corretta gestione della rete.

Art. 28

Uso delle fontane pubbliche

¹Le fontane pubbliche possono essere usate esclusivamente per abbeverarvi il bestiame o per usi domestici.

²Son vietati usi che sporcano o inquinano l'acqua delle vasche.

Art. 28a²

Sostegno ai paesi in via di sviluppo

¹Annualmente il municipio devolve ad associazioni senza scopo di lucro 1 centesimo di franco svizzero per ogni mc. di acqua erogata per finanziare la progettazione e la realizzazione di pozzi e di reti di approvvigionamento e di distribuzione di acqua potabile nei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

Infrazioni

¹ Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in applicazione dello stesso sono punite con multe fino a un massimo di fr. 5'000.-.

²In casi gravi il municipio può anche sospendere la fornitura, inteso comunque che devono essere garantiti i fabbisogni igienici e alimentari.

² Art. introdotto dal C.C 10.12.2007 / Ratifica SEL 14.02.2008

Art. 30

Contestazioni e procedura Si richiamano gli art. 40 ss LMSP.

Art. 31

Entrata in vigore ¹Il presente regolamento abroga quello precedente e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

²Esso entra in vigore il 1. gennaio 1997, riservata la procedura di approvazione prevista dal Capo V LMSP.

Approvato dal CC il 13 giugno 1997

Ratificato dalla SEL il 21 gennaio 1998 e il 24 marzo 1998

INDICE

CAPO I	Norme generali
art. 1	Costituzione
art. 2	Compiti
art. 3	Organizzazione
art. 4	Competenze a) del consiglio comunale b) del municipio c) della commissione della gestione
CAPO II	Erogazione dell'acqua
art. 5	Modo di erogazione
art. 6	Uso dell'acqua
art. 7	Pressione, proprietà, limitazioni
art. 8	Domanda di allacciamento
art. 9	Responsabilità dell'utente
art. 10	Disdetta
art. 11	Forniture particolari
art. 12	Prelievi abusivi
art. 13	Responsabilità
CAPO III	Rete, contatori e prescrizioni tecniche
art. 14	Rete di distribuzione
art. 15	Idranti
art. 16	Contatori
art. 17	Prescrizioni per l'allacciamento

art. 18	Esecuzione dell'allacciamento
art. 19	Spese, proprietà, manutenzione e rinnovi
art. 20	Altre prescrizioni tecniche
CAPO IV	Tasse
art. 21	Tassa di allacciamento
art. 22	Tassa di utilizzazione
art. 23	Tasse forfettarie
art. 24	Esenzioni
art. 25	Tasse di diffida, interessi di ritardo, interruzioni di fornitura
CAPO V	Disposizioni finali
art. 26	Accesso alle proprietà
art. 27	Uniformità degli impianti
art. 28	Uso delle fontane pubbliche
art. 29	Infrazioni
art. 30	Contestazioni e procedura
art. 31	Entrata in vigore